

Prot. n. 30/C/2019

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 1 Febbraio 2019

Oggetto: **Importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e dell'indennità NASpl per l'anno 2019 – Circolare dell'INPS n. 5/19.**

L'INPS con la Circolare n. 5/19 comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%), nonché della indennità di disoccupazione NASpl.

L'INPS con la Circolare comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%), nonché della indennità di disoccupazione NASpl.

Con l'allegata circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, la Direzione Generale dell'INPS ha reso noto - tra l'altro - la misura, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della indennità di disoccupazione NASpl.

Nello specifico, la citata circolare segnala che, tenuto conto dell'incremento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, per l'anno 2019, sono fissati – rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84%) – nelle seguenti misure:

- a) € 993,21 – € 935,21;
- b) € 1.193,75 – € 1.124,04;

L'importo della retribuzione oltre la quale sono applicabili i massimali di cui alla lettera b) è pari a € 2.148,74.

L'Istituto ricorda che i massimali suindicati:

- si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per interemperie stagionali.

- c) € 1.191,85 - € 1.122,25;
- d) € 1.432,50 - € 1.348,84

Al punto 5, la circolare in esame comunica, altresì, che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpl è fissata, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, ad € 1.221,44 per l'anno 2019. Si ricorda che l'importo del massimale NASpl, ora aumentato a € 1.221,44 costituisce la base di computo del contributo di finanziamento della NASpl dovuto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpl.

L'importo massimo mensile della suddetta indennità, per la quale non opera la suddetta riduzione di cui all'art. 26 della Legge n. 41/1986 (5,84%), è pari, per l'anno 2019, ad € 1.328,762.

Analoghi importi sono stati indicati dall'INPS con riferimento all'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Cordialità

ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)